ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 11

Ordinamento contabile

Con lo statuto sono definite le modalita' di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attivita' agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi. Il controllo della Corte dei conti e' svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge. L'Ente e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente e' sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformita' del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo e' direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresi' il rimborso dei costi diretti sostenuti. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

Versione in vigore dal 26 luglio 1994, non più in vigore dal 25 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A

Estremi	Decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-464-1994/art-11-ordinamento-contabile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it